

<b>Stabilimento</b>	<b>STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.</b>
<b>Indirizzo</b>	VIA TRE CASE , -
<b>Comune</b>	CORTEMAGGIORE
<b>Provincia</b>	PC
<b>Soglia D.Lgs.105/2015</b>	SOGLIA SUPERIORE
<b>Codice Ministero</b>	NH173

## **INDICE**

**1. INFORMAZIONI DI BASE**

**2. SOSTANZE PERICOLOSE**

**3. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA**

**4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

**5. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO**

**6. VERIFICHE ISPETTIVE SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**

---

## 1. INFORMAZIONI DI BASE

Stabilimento	Indirizzo	n.	Cap	Comune	Prov.	Codice Ministero
STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.	VIA TRE CASE	-	29016	CORTEMAGGIO RE	PC	NH173

Soglia D.Lgs. 105/2015	Tipo attività	Dettaglio attività
Soglia superiore	(10) Stoccaggio di combustibili	Stoccaggio sotterraneo di metano in giacimenti esauriti e relativi impianti: pozzi di iniezione/estrazione, aree cluster, impianti di compressione e trattamento del gas

## **2. SOSTANZE PERICOLOSE**

Le aziende che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose sono soggette agli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/2015. Ai fini dell'assoggettabilità al decreto sono definite come sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati in Allegato 1, Parte 2, o appartenenti alle categorie individuate in Allegato 1, Parte 1 dello stesso decreto, che sono presenti in lavorazione o in stoccaggio presso lo stabilimento come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

L'elenco delle sostanze e/o categorie di sostanze pericolose e relativi quantitativi massimi potenzialmente presenti in stabilimento espressi in tonnellate sono indicati nella notifica trasmessa dal gestore ai fini dell'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015.

<b>Stabilimento</b>	<b>Data ultima notifica presentata</b>
STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.	16/05/16

### **3. VALUTAZIONE RAPPORTO DI SICUREZZA**

#### **Il rapporto di sicurezza (RdS)**

E' la documentazione presentata dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore che ha lo scopo di:

- descrivere l'attività svolta all'interno dello stabilimento;
- analizzare i rischi di incidenti rilevanti ad essa connessi;
- evidenziare eventuali impatti derivanti dagli scenari incidentali sul territorio circostante;
- individuare le misure di sicurezza adottate per prevenire gli incidenti.

#### **L'istruttoria tecnica di valutazione del Rapporto di Sicurezza**

E' il procedimento con cui l'Autorità Competente, il Comitato Tecnico Regionale presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR), valuta la documentazione predisposta dal gestore secondo i criteri indicati in Allegato C al D.Lgs. 105/2015. L'istruttoria tecnica di valutazione del rapporto di sicurezza ha quindi la finalità di:

- verificare la conformità della documentazione presentata alle disposizioni di legge;
- valutare l'idoneità e l'efficacia dell'analisi del rischio e delle misure adottate per prevenire il rischio di incidente rilevante e ridurre le conseguenze;
- verificare, anche mediante sopralluoghi, la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS alla realtà dello stabilimento.

Le istruttorie del Rapporto di Sicurezza sono svolte con oneri a carico dei gestori, stabiliti in base alle tariffe indicate in Allegato I al D.Lgs. 105/2015.

L'istruttoria tecnica si conclude con il Parere Tecnico Conclusivo, che può contenere prescrizioni e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultassero nettamente insufficienti, può disporre la limitazione o il divieto di esercizio.

L'ultimo aggiornamento del rapporto di sicurezza e del parere tecnico conclusivo di istruttoria validato dall'Autorità Competente disponibile per lo stabilimento sono riportati nella tabella seguente.

Stabilimento	Rapporto di sicurezza	Avvio Procedimento	Parere Conclusivo (Delibera CTR)
STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.	21/01/10	29/07/16	07/06/13

#### **4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

Nelle zone interessate dagli stabilimenti RIR devono essere applicati requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, secondo quanto indicato all'art. 22 del D.Lgs.105/2015. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 del suddetto articolo valgono le disposizioni di cui al Decreto del

- a) insediamenti di nuovi stabilimenti;*
- b) modifiche a stabilimenti esistenti;*
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.*

Sulla base delle informazioni fornite dai gestori e degli elementi forniti nel Parere Tecnico conclusivo di istruttoria emanato dal CTR, gli Enti territoriali sono tenuti ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare:

- al Piano Territoriale di Coordinamento compete individuare le aree sulle quali ricadono i possibili effetti prodotti dagli incidenti;
- alla pianificazione comunale è dato il compito di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

A tale scopo gli strumenti urbanistici comprendono un apposito elaborato denominato Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

## 5. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Sulla base degli elementi forniti nel Parere Tecnico Conclusivo emanato dal CTR, la Prefettura, d'intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati e previa consultazione della popolazione, predispose il Piano di Emergenza Esterno (PEE) per lo stabilimento, al fine di definire procedure di intervento in caso di incidente rilevante e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell'ambiente.

In mancanza di tale Parere la Prefettura redige il PEE sulla base delle informazioni fornite dal gestore e provvede all'aggiornamento del PEE a conclusione dell'istruttoria tecnica di valutazione del rapporto di sicurezza.

*Il piano di emergenza esterno se approvato è consultabile sul sito della Prefettura territorialmente competente e/o del comune in cui è ubicato lo stabilimento.*

Stabilimento	Comune	Data approvazione Piano di Emergenza Esterno
STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.	CORTEMAGGIORE	18/06/15

Il Comune in cui è ubicato lo stabilimento inoltre è tenuto a rendere disponibile per la consultazione da parte del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione su sito web, le informazioni relative allo stabilimento fornite dal gestore nella notifica ai sensi dell'art. 13 comma 5 D.Lgs.105/2015. Tali informazioni devono includere almeno le Sezioni informative a disposizione del pubblico del modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori in Allegato 5 al D.Lgs.105/2015.

## 6. ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

### Sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR)

Il gestore deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati. I requisiti generali e la struttura del SGS-PIR sono definiti in Allegato B al D.Lgs. 105/2015, che individua i seguenti punti fondamentali:

1	Documento di Politica, struttura del sistema di gestione e integrazione con la gestione aziendale	5	Gestione delle modifiche e progettazione
2	Organizzazione e personale	6	Pianificazione di emergenza
3	identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	7	Controllo delle prestazioni
4	Controllo operativo	8	Controllo e revisione

### Ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza

L'articolo 27 del D.Lgs. 105/2015 prevede, negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, l'effettuazione di ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza, al fine di accertare l'adeguatezza della politica ed effettuare un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati in stabilimento. Le ispezioni sono effettuate sulla base dei criteri e delle modalità definite in Allegato H del D.Lgs. 105/2015 sulla base di un Piano nazionale di ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR con oneri a carico dei gestori secondo le tariffe stabilite all'allegato I del suddetto decreto. Ispezioni straordinarie possono essere disposte dalle autorità competenti, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente, con oneri a carico dei gestori.

**Stabilimento: STOGIT S.P.A. - STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.**

Ciclo Ispezioni	Data Conclusione Ispezione SGS-PIR
1	28/10/11
2	19/02/19